

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2010

che dispensa la Lettonia dall'obbligo di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L.

[notificata con il numero C(2010) 2042]

(Il testo in lingua lettone è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/198/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23 bis,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

vista la richiesta presentata dalla Lettonia,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE contengono disposizioni in merito alla commercializzazione rispettivamente delle sementi di cereali e delle sementi di piante oleaginose e da fibra. Le direttive stabiliscono che, a determinate condizioni, gli Stati membri possono essere dispensati totalmente o parzialmente dall'obbligo di applicare le disposizioni di tali direttive per quanto riguarda alcune specie.
- (2) La Lettonia ha presentato richiesta di dispensa dagli obblighi che le incombono per quanto riguarda le specie *Avena strigosa* Schreb. e *Brassica nigra* (L.) Koch e, in parte, per quanto riguarda la specie *Helianthus annuus* L.
- (3) Le sementi di *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L. non sono normalmente riprodotte e commercializzate in Lettonia. Inoltre l'importanza economica del paese sopra menzionato non è significativa. Date le condizioni climatiche del paese, in Lettonia non si producono sementi di *Helianthus annuus* L.: le sementi sono importate da altri paesi e la produzione è destinata esclusivamente all'alimentazione degli animali.

(4) Finché permangono tali condizioni, lo Stato membro interessato va dispensato dall'obbligo di applicare le disposizioni delle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le specie in questione.

(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lettonia è dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie *Avena strigosa* Schreb.

Articolo 2

1. La Lettonia è dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell'articolo 17, per quanto riguarda la specie *Brassica nigra* (L.) Koch.

2. La Lettonia è dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell'articolo 17 e dell'articolo 22, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie *Helianthus annuus* L.

Articolo 3

La Repubblica di Lettonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.

⁽²⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.